

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante la revisione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181.

Rep. atti n. 154/ CSR del 1 45000 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

nell'odierna Seduta del 1° agosto 2019

VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del Piano nazionale di risanamento della siderurgia;

VISTO l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, il comma 8 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con decreto di natura non regolamentare, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Programmi di riconversione e riqualificazione industriale;

VISTO il comma 8-bis del sopracitato art. 27 del d.l. n. 83/2012 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita al Conferenza Stato-Regioni, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano comunque impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2017, recante: "Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione della aree di crisi industriali", sul quale la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole in data 7 maggio 2015, con atto rep. n. 90/CSR;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, recante: "Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181", sul quale la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole in data 7 luglio 2016, con atto rep. n. 111/CSR;

VISTO l'articolo 29, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede che, al fine di garantire la piena accessibilità degli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e





CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181;

VISTO lo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante la revisione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 26 luglio 2019, prot. DAR 12097 P-4.37.2.12;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, diramata in data 29 luglio 2019, con prot. DAR 12212 P-4.37.2.12, nella quale si segnala l'urgenza del provvedimento e si chiede l'inserimento del punto all'o.d.g. della prima Seduta utile della Conferenza;

VISTO il documento di osservazioni delle Regioni, trasmesso dal Coordinamento interregionale della Commissione attività produttive e diramato con nota del 31 luglio 2019, prot. DAR 12445 P-4.37.2.12;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso il parere favorevole sullo schema di decreto in esame, con le osservazioni contenute in un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante la revisione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181.

Il Segrefaciol Cons. Fagenis Callozzi PANEOR STATE OF THE PAREOR STATE OF THE PAREOR

Il Presidente Sen Erika Stefani

AU 1





19/144/SR14/C11

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RECANTE

LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI E DELLE MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DI CRISI INDUSTRIALE AGEVOLATI AI SENSI DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 121

Parere, ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

Punto 14) Odg Conferenza Stato - Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sottolinea che il provvedimento è il linea con quanto richiesto in precedenza dalle Amministrazioni regionali, in particolare con riferimento all'abbassamento della soglia minima, la previsione della partecipazione di aggregazione di imprese, l'inserimento degli aiuti alla formazione, la previsione del cumulo con alcune tipologie di aiuti (nella fattispecie aiuti sotto forma di garanzia e agevolazioni fiscali) e la previsione di una sorta di procedura fast track per i programmi di investimenti strategici.

Allo stesso tempo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avanza alcune ulteriori richieste, in particolare:

- la possibilità di far partecipare le aggregazioni non solo tramite contratti di rete ma anche in altre forme più flessibili;
- l'introduzione di ulteriori tipologie di spese ammissibili tra cui quelle relative ad interventi per favorire l'internazionalizzazione per il tramite di servizi all'innovazione di cui all'articolo 28 del reg. (UE) 651/2014;
- l'introduzione di bonus per l'assunzione;
- la possibilità per le singole Regioni di decidere se applicare o meno la procedura prevista per gli accordi di sviluppo per programmi di investimento strategici;
- la necessità di una ulteriore e maggiore semplificazione delle procedure;
- la possibilità di rivedere la disposizione in tema di revoca nel caso del venir meno

della partecipazione di un'impresa all'aggregazione.

In particolare l'introduzione del regime ex art. 28, eventualmente riconoscendo spese pro-quota sul totale dell'investimento ammissibile principale (come già accade per il progetto di innovazione dell'organizzazione che non deve superare il 20% dell'investimento ammissibile), potrebbe essere utile per finanziare servizi per l'innovazione commerciale o comunque tesi a sostenere e potenziare la presenza sui mercati internazionali, senza snaturare la finalità del programma di investimenti principale, che resta quello di ampliamento o diversificazione produttiva, e di connesso incremento occupazionale.

Allo stesso tempo il sostegno a servizi qualificati di innovazione con l'art. 28 GBER potrebbe in modo efficace integrare gli investimenti per l'acquisizione di beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa secondo il modello Impresa 4.0. (di cui all'art. 6, c. 1 lett. f).

In assenza della suddetta integrazione, si rischia che i servizi debbano essere tutti ricompresi all'interno di quel limite massimo del 5% sugli investimenti che prevede il decreto, nel rispetto dell'art. 18 GBER.

Le Regioni infine manifestano preoccupazione sul fatto che la disciplina attuativa, ovvero tempi e aspetti di dettaglio della procedura in capo al soggetto Gestore— che fino ad oggi hanno costituito la maggiore criticità sia in fase di accesso sia nella fase successiva di istruttoria e valutazione - siano rinviati ad una successiva circolare, sulla quale le Regioni non possono esprimersi. Al riguardo sarebbe opportuno inserire nel decreto gli aspetti essenziali della procedura valutativa e i punteggi assegnati ai criteri.

Roma, 1° agosto 2019

